

ATTO N. DD 6525

DEL 07/12/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 266

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE – VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di San Carlo Canavese** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 27 - 1225 del 23/03/2015 e modificato con Variante parziale n° 8 approvata con D.C.C. n° 18 del 29/3/2018;
- ha adottato con deliberazione C.C. n° 31 del 18.10.2021 il progetto preliminare di Variante parziale n° 9 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n° 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 25/10/2021 tramite pec con nota prot. 8001 (ns. prot. 112427 e 112487 del 25/10/2021)
(Prat. n. VP-26/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.811 abitanti nel 1971, 3.089 abitanti nel 1981, 3.368 abitanti nel 1991, 3.553 abitanti nel 2001 e 3.874 abitanti nel 2011, dato che conferma un significativo incremento del trend demografico 1971/2011 (oltre 1.000 abitanti);
- superficie territoriale di 2.091 ettari; la conformazione fisico-morfologica rileva 220 ettari di pianura e 1.871 ettari di collina, dei quali 1.616 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 409 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 66 ettari presentano pendenze superiori al 25%. Una porzione di circa 321 ettari è altresì interessata da "aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 7** della Città Metropolitana di Torino denominata "CIRIACESE - VALLI DI LANZO" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 6, denominato "CIRIACESE" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2 **inserisce** il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.);

- il PTC2 **non** individua il Comune quale *polo locale* ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A.;
- il PTC2 **non** individua il Comune tra gli ambiti produttivi di livello 2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle seguenti Strade Provinciali n. 19 del Sedime, n. 21 di San Carlo, n. 22 del Colle Forcola, n. 242 della Borgata Tempo e n. 720 del Campo Esperienze;
 - è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.30 del PTC2;
 - è attraversato da 3,9 Km di piste ciclabili;
 - non è attraversato da linee ferroviarie nè servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano;
- assetto idrogeologico: è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Bendola e Banna, Fisca, Valle o Moglia Grande, Valmaggioro, Verdei e delle Spine;
- tutela ambientale: una porzione del territorio comunale è inserita nella Riserva Orientata Naturale della Vauda;

dato atto che il Comune di San Carlo Canavese è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31 del 18/10/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato:

- 1 alla trasformazione dell'area Ft (area per impianti tecnologici) in area per servizi (parcheggio e verde);
- 2 alla trasformazione della destinazione urbanistica dell'area Bb1 in area priva di edificabilità di tipo Vp1;
- 3 alla eliminazione di rotatoria prevista con relativa fascia di rispetto nel nucleo storico N4 – Gasso;
- 4 alla eliminazione area Fst2 e suo accorpamento nell'area Ac2 presso il nucleo storico N4 – Gasso, con modifica della fascia di rispetto stradale;
- 5.1 alla apposizione vincolo di interesse documentario su antico forno e pozzo frazionale di borgata Baima;
- 5.2 alla apposizione vincolo di interesse documentario su antico torchio e pozzo di borgata Perino;
- 6 all'ampliamento area Ba1 (residenziale consolidata) comprendendo parte della zona Fp1 (area per Servizi destinata a parcheggio);
- 7 allo stralcio di parte dell'area Bt2(5) soggetta a SUE e sua integrazione in area Bb2 "residenziale consolidata con ampie aree a verde privato";
- 8 allo stralcio di area SUE 12 e sua trasformazione in area Vp2 verde privato senza capacità edificatoria;
- 9 al ridimensionamento area Dpi2 e sua trasformazione in area a destinazione residenziale (Ba2);
- 10 all'implementazione di destinazioni d'uso ammesse (terziario-commerciale) e categorie d'intervento in area Dps2, ampliando le modalità d'uso dei fabbricati esistenti;
- 13 alla riduzione della fascia di rispetto stradale su strada San Giovanni / SP242, all'interno del perimetro murario della cascina Gonetta;
- 14 allo stralcio parziale lotto di tipo Bb2 e sua trasformazione in Ba2;
- 15 alla modifica normativa per l'ampliamento delle attività connesse alla residenza in area di tipo Ba;
- 16 all'inserimento di nuovo lotto edificabile a lato della cascina Baima;
- 17 alla trasformazione di una piccola porzione di strada privata e di adiacente area Bb2 in area Ba2;
- 18 alla modifica di area Ecp2 in Ecr2 in prossimità della località San Giovanni;



Città metropolitana di Torino

- 19 all'Inserimento di area di tutela ambientale specifica in area evn presso località Mollie in presenza di cerreta;
- 20 ad alcune modifiche a livello esclusivamente normativo;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla VAS". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione, sono stati trasmessi con nota prot. 8002, ns. prot. 112808 all' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 31 del 18/10/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 9 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **08/12/2021**;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale



Città metropolitana di Torino

vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di San Carlo Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 18/10/2021, **non presenta incompatibilità** con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 9 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di San Carlo Canavese, le seguenti osservazioni:
 - **Condizioni di Variante Parziale**: la modifica normativa rappresentata a pagina 39 della relazione illustrativa propone di modificare l'art. 12 comma 3 lettera a) delle Norme di Attuazione che disciplina le destinazioni d'uso Residenziale. Si osserva che detta variante si configura come **una modifica dell'impianto strutturale del PRG vigente** in quanto interessa la disciplina di una importante destinazione d'uso su tutte le aree del territorio comunale dove è ammessa la residenza. Occorre pertanto, nel caso la si ritenga necessaria, limitare la modifica a puntuali porzioni del territorio, tenendo conto che la variante proposta consentirebbe la totale esclusione della residenza nelle medesime.

Si precisa che, trattandosi di osservazione in merito alla classificazione della Variante, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*".
 - Si formulano **osservazioni puntuali** riferite alla denominazione delle schede proposte nell'elaborato Relazione illustrativa. Ferma restando l'osservazione di cui in seguito sull'entità della CIRT del PRG vigente (cfr rilievi formali all'enunciato della atto di adozione della Variante), occorre prestare particolare attenzione alle verifiche nel seguito proposte sulle modifiche apportate alla Capacità insediativa residenziale in quanto eventuali aumenti del suddetto parametro, qualora non sia verificata l'attuazione del 70% delle previsioni del PRG vigente, comporterebbero il mancato rispetto dei parametri imposti dalla art. 17 comma 5 lett. d) della L.U.R. che per le Varianti parziali prevede: "... *non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovi impianti e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; ...*"
 - area n° 1: si segnala una incongruenza tra quanto indicato nella scheda ("*lascia invariata la dotazione complessiva delle aree per servizi di interesse locale e determina solamente una loro riarticolazione interna*") e quanto riportato nel prospetto "*Bilancio standard servizi in relazione all'art. 17, comma 5, lett. c) e d)*", riportato a pagina 69 della Relazione illustrativa e nella premessa dell'atto di adozione, ove è attribuito un aumento delle aree a servizi di 247 mq. Nel richiedere di porre rimedio alla incongruenza si precisa che le aree per impianti tecnologici non costituiscono aree per Servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77;

- area n° 2: considerato che per le aree a Verde privato l'art. 21 comma 2 delle N.d.A. prevede un utilizzo edificatorio subordinato al verificarsi di precise condizioni, occorre dare riscontro sulla sussistenza delle stesse ed eventualmente aggiornare le volumetrie sviluppate dalla modifica proposta. Si suggerisce inoltre di esplicitare il calcolo delle volumetrie oggetto di stralcio, dando atto dell'indice utilizzato e della volumetria capitaria utilizzata per il calcolo degli abitanti equivalenti, in modo da esplicitare gli elementi utili per risolvere l'incongruenza fra gli abitanti equivalenti portati in detrazione nella scheda di pagina 16 della relazione illustrativa (-7) ed il corrispondente valore riportato nello specchio "Bilancio della capacità insediativa teorica in relazione all'art. 17, comma 5, lett. e)" presente a pagina 5 dell'atto di adozione ed a pagina 70 della medesima relazione (-4);
- Area n° 8: dall'analisi degli elementi a disposizione non si comprende come si è pervenuti alla determinazione dei 7 abitanti equivalenti che vengono portati in detrazione e delle superfici a Servizi. Occorre precisare con un calcolo dettagliato quanto sopra indicato, dando atto della volumetria eventualmente espressa dall'area Vp2 proposta in Variante in analogia a quanto indicato per l'area n° 2;
- Area n° 9: sull'area oggetto di cambio di destinazione d'uso paiono insistere due fabbricati a destinazione residenziale di dimensioni non trascurabili. Ferma restando la necessità di verificare le motivazioni per cui tutti i fabbricati presenti sull'attuale area Dpi2 non sono rappresentati nella cartografia del PRG vigente, occorre accertare se la capacità insediativa residenziale del PRG vigente è comprensiva della volumetria già realizzata ed aggiornare il suddetto parametro anche con le nuove capacità edificatorie assegnate dal cambio di destinazione d'uso proposto con la Variante. Parrebbe inoltre inopportuno il riconoscimento di un ambito residenziale che di fatto va a privare i fabbricati artigianali della dotazione dell'alloggio custode previsto dall'art. 20 comma 5 delle N.d.A. Qualora venga confermata detta previsione, si ritiene opportuno introdurre una limitazione normativa in modo da circoscrivere la realizzazione di residenze per il custode ad un unico episodio.
- Area n° 10: si rammenta la necessità di subordinare l'introduzione delle nuove destinazioni, anche senza opere, al reperimento degli Standard previsti dall'art. 21 della L.R. 56/77;
- Area n° 14: in analogia alle osservazioni di cui sopra, si ritiene opportuno integrare la scheda con un dettaglio dei conteggi che hanno portato alla determinazione della nuova volumetria aggiuntiva realizzabile;
- Area n° 15 - modifica normativa: ferma restando l'osservazione di cui sopra riferita alla parzialità della Variante, si ritiene opportuno precisare che, nel caso si voglia introdurre la modifica normativa in parola in limitate situazioni puntuali, sarà necessario garantire il reperimento degli Standard urbanistici previsti dall'art. 21 della L.R. 56/77. Si rammenta inoltre la direttiva di cui all'art. 24 comma 8 delle N.d.A. del PTC2 che limita a 500 mq di superficie utile lorda le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali.
- Area n° 16: occorre integrare gli elaborati progettuali secondo quanto richiesto dall'art. 17 comma 6 della L.R. 56/77 "... le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.". E' inoltre necessario integrare gli elaborati progettuali con estratto della carta di sintesi in modo da valutare la compatibilità delle modifiche proposte.
- Area n° 17: in analogia alle osservazioni di cui sopra, si ritiene opportuno integrare la scheda con un

dettaglio dei conteggi che hanno portato a determinare l'invarianza della Capacità insediativa Residenziale;

- Area n° 18: si evidenziano difficoltà di comprensione della variante proposta in quanto dagli elaborati cartografici non si evincono modifiche. Si segnala, verosimilmente per errore materiale, che l'individuazione della località oggetto della modifica sulle cartografie di pag. 9 della Relazione illustrativa pare non corretta;
- Area n° 19: a titolo collaborativo si rammenta che la realizzazione di opere in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 potrebbe essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
- Modifica dell'art. 7 comma 8 delle N.d.A. in materia di viabilità (pag. 48 della Relazione illustrativa): fatte salve le valutazioni in materia di sicurezza stradale, qualora la previsione di alberature oggetto della modifica normativa fosse scaturita da indicazioni dell'Organo Tecnico Comunale durante l'iter di approvazione della Variante Generale al PRGC, si ritiene opportuna una specifica valutazione della modifica da parte dell'Organo Tecnico Comunale che dovrà valutare i contributi pervenuti dai soggetti con competenze ambientali relativi alla presente Variante.
- Modifica dell'art. 19 comma 5 delle N.d.A. in materia di edilizia residenziale convenzionata (pag. 48 e 49 della Relazione illustrativa): occorre dare atto del rispetto delle prescrizioni normative in merito ai minimi eventualmente prescritti per il Comune di San Carlo Canavese dalla norma in materia di edilizia residenziale convenzionata;
- Modifica dell'art. 20 comma 3 delle N.d.A. in materia di destinazioni ammissibili nelle aree Dps2 (1) e Dps3 (1) (pag. 49 della Relazione illustrativa): si rammenta la necessità di subordinare l'introduzione, anche senza opere, degli usi legati alla logistica al reperimento degli Standard previsti dall'art. 21 della L.R. 56/77;
- Variante Seveso: occorre integrare gli elaborati di Variante, per le modifiche che hanno rilevanza in materia, con la verifica del rispetto delle prescrizioni della citata Variante al PTC2, recepite anche nell'art. 20 comma 2 delle N.d.A. del vigente PRGC;
- rilievi formali all'enunciato della atto di adozione della Variante per i quali si suggerisce di porre rimedio con la eventuale Deliberazione di approvazione del progetto definitivo:
 - nella prospetto intitolato "*Bilancio della capacità insediativa teorica in relazione all'art. 17, comma 5, lett. e)*" viene attribuito il valore di 5207 abitanti al PRG vigente (variante generale n° 7) mentre nella Deliberazione di C.C. di approvazione della Variante parziale n° 8 la "*capacità insediativa residenziale del PRGC (approvato con DGR n. 27-1225 del 23/03/2015)*" è quantificata in 4.706 abitanti. Si richiede di porre rimedio alla descritta incongruenza, aggiornando se del caso anche gli elaborati progettuali;
 - in luogo della precisazione riportata al punto 7 del dispositivo occorre dichiarare, come previsto dall'art. 11 comma 7 del regolamento di attuazione del Ppr emanato con D.P.G.R. del 22.3.2019 n° 4/R, che la Variante parziale rispetta le "disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Ppr";
- Firma degli elaborati: gli elaborati della Variante devono essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, da Responsabile del Procedimento e dal/dai tecnici professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;
- Usi civici: occorre integrare gli elaborati progettuali verificando se le aree oggetto di Variante sono gravate da usi civici;
- Vincolo Aeroportuale: occorre integrare gli elaborati progettuali con la verifica del rispetto delle limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea ai sensi del codice della Navigazione.



Città metropolitana di Torino

- Modifiche ex art. 17 comma 12: in merito al recepimento delle varianti approvate con precedenti atti deliberativi citati a pag. 4 e 5 della Relazione illustrativa, si precisa che non sono state oggetto di valutazione dalla Direzione scrivente in quanto già efficaci in conformità alla L.R. 56/77;
 - VAS: la Direzione “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante, ha ritenuto di non esprimersi in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”
 - Viabilità: per quanto attiene gli aspetti in materia viabilistica, si rimanda all’allegato contributo della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 prot.134144 del 29/11/2021 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione
3. **di trasmettere** al Comune di San Carlo Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza

Torino, 07/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

Prot. n. 134144/ T.12 C.06

trasmessa a mezzo DOQUI

Torino, 29/11/2021

Struttura mittente: UA3

Al DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA e
VIABILITA'
Direzione Territorio e Trasporti
Corso Inghilterra n. 7 – 10138 TORINO
Trasmisione Via Doqui

via email a

luca.beria@cittametropolitana.torino.it

p.c. Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1
Ufficio Concessioni Stradali
Responsabile Geom. Daniele Calavita

via email a

daniele.calavita@cittametropolitana.torino.it

**OGGETTO: Comune di San Carlo Canavese. Variante parziale n° 9 ai sensi art. 17 comma 5
L.R. 56/77**

Trasmisione parere di competenza.

In riscontro alle osservazioni di competenza richieste per la Variante Parziale n. 9 al PRGC in oggetto, da formulare all'Autorità Competente,

questa Direzione osserva che il territorio comunale di San Carlo Canavese è percorso dalle seguenti strade provinciali:

SP 13, SP 19, SP 19 dir. 01, SP 21, SP 22, SP 242 e SP 720

e che nello stesso sono inoltre previsti dal **Piano Territoriale di Coordinamento P.T.C.2** gli interventi nn. **48, 68 e 76** individuati nella tavola grafica "4.3 - Progetti di viabilità" (fig. 2) e descritti nel relativo "Allegato 7 – Quaderno schede degli interventi sulla viabilità"

Nella predetta variante sono previsti interventi urbanistici che ricadono o sono prossimi ad aree limitrofe alla viabilità in proprietà e in gestione della Città Metropolitana di Torino (figg. 1, 3 e 4).

Fig. 1 - immagine ortofoto con strade provinciali esistenti in colore verde, confini territorio comunale in colore ocra




Fig. 2 - stralcio Tav. 4.3 PTC2 con Interventi in previsione n. 48, 68 e 76





Fig. 3 immagine ortofoto con strade provinciali esistenti in colore verde, strade provinciali in previsione PTC2 in giallo e confini territorio comunale in rosso



Preso atto che nella “Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS” sono stati evidenziati i seguenti interventi quali prospicienti o confluenti nella viabilità provinciale e in particolare le “Aree” nn. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 18 (erroneamente individuata nella fig. 4 nel territorio di Nole C.se), si analizzano nello specifico le aree di interesse per quanto di competenza:

- **Area 3 (figura 5):** previsione di trasformazione da intersezione a rotonda ad intersezione a raso tra la SP 22 e la strada Corio; si precisa che dal punto di vista viabilistico l’intersezione a rotonda prevista nel vigente PRGC soddisfa in linea di indirizzo i requisiti richiesti dalla scrivente Direzione in termini di flussi di traffico e sicurezza stradale sulla tratta interessata, pertanto non si ritiene di dover autorizzare il permanere di un’intersezione a raso esistente in luogo di una vigente previsione a rotonda, se non adeguatamente e puntualmente motivata che dimostri in modo inequivocabile, l’equivalenza dell’intersezione a raso con quella a rotonda in termini di sicurezza della circolazione e scorrimento dei flussi in tale arco temporale ;
- **Area 4 (figura 6):** tale intervento incide sull’Area 3 sopra richiamata , in quanto recupera una porzione di superficie destinata all’intersezione a rotonda, pertanto è strettamente legato a quanto indicato dalla scrivente Direzione per l’Area 3;
- **Area 13 (figura 7):** previsione di riduzione della fascia di rispetto stradale in area privata denominata “Cascina Gonetta” – tratta extraurbana della S.P. n. 242; la fascia di rispetto delle strade provinciali risponde ai dettami prescritti dagli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992), salvo quanto previsto ed autorizzabile nel caso di infrastrutture pubbliche inquadrabili nella circolare del Ministero dei LL. PP. - Direzione Generale Circolazione e Traffico del 30/12/1970 n. 5980, e il dislivello altimetrico tra il sedime stradale e la proprietà privata oggetto di variante non rileva ai fini della riduzione della stessa (riduzione peraltro non indicata in termini geometrici), pertanto sulla base degli elementi indicati non si autorizza la riduzione della fascia di rispetto;

Si precisa che, in generale tutte le “Aree” oggetto di variante interessanti le strade provinciali nonché gli interventi futuri previsti nel PRGC, come sviluppi di singoli e specifici piani esecutivi di intervento, se prospicienti, confluenti o comunque influenti sull’aumento del flusso veicolare e non della viabilità provinciale, ricadranno in una delle seguenti tipologie di **prescrizione pianificatoria viabilistica a cui fare riferimento nelle norme di attuazione**:

- **interventi senza aumento del carico urbanistico e/o antropico:** (senza modifiche delle attuali condizioni viarie esistenti e non in termini principalmente di flussi di traffico indotti) non si rilevano particolari prescrizioni da fornire in tale sede pianificatoria, purché tali interventi e gli eventuali spazi necessari alle previsioni di adeguamento siano

compatibili con le fasce di rispetto attuali. In fase di sviluppo progettuale puntuale ed esecutivo occorrerà acquisire le autorizzazioni / nulla osta previsti dal Codice della Strada D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e Regolamento Attuativo;

- **Interventi con aumento del carico urbanistico e/o antropico (con modifiche delle attuali condizioni viarie esistenti e non in termini principalmente di flussi di traffico indotti) :** in fase di sviluppo progettuale occorrerà approfondire preventivamente gli effetti dell'aumento del carico antropico sulla viabilità provinciale, definendo gli eventuali e contestuali interventi infrastrutturali necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni / nulla osta previsti dal Codice della Strada D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e Regolamento Attuativo

Fig. 4 - immagine ortofoto da "Relazione verifica VAS" con individuazione delle aree oggetto di modificazione

Individuazione su foto aerea delle aree oggetto di modificazione nella Variante Parziale



Fig. 5 – Stralcio scheda Area 3 “Relazione verifica VAS”





AREA 3	
ortofoto Google 2020	cartografia CTR
	
Luogo: strada Corio quota altimetrica 390,5 m slm	Sintesi: stralcio della prevista rotonda e della relativa fascia di rispetto, conservando l'attuale situazione viabilistica e garantendo la sezione minima (6,00 m).
Classificazione PRG vigente: sedime stradale (rotatoria)	
Classificazione PRG in Variante: mantenimento porzioni di aree di impianto storico "aree ed edifici a destinazione mista agricola e residenziale" (Ac2, Ac2*) e "aree ed edifici a prevalente destinazione residenziale (Ab1)	
	
Estratto Tav P.3_ovest - Sviluppo delle aree urbanizzate e urbanizzande - PRG vigente - (scala 1:2000)	Estratto Tav P.3_ovest - Sviluppo delle aree urbanizzate e urbanizzande - PRG in variante - (scala 1:2000)

Fig. 6 – Stralcio scheda Area 4 “Relazione verifica VAS”



AREA N. 4	
ortofoto Google 2020	cartografia CTR
	
Luogo: strada Corio, presso borgata Gasso	Sintesi: stralcio area a servizi servizio Fst2 (13) e suo accorpamento all'adiacente area di impianto storico Ac2, con con revisione della fascia di rispetto stradale
Classificazione PRG vigente: zona Fst – "aree per servizi legati alle attività terziarie"	
Classificazione PRG in Variante: zona Ac2 – "aree ed edifici a destinazione mista agricola e residenziale"	
	
Estratto Tav P.3_ovest - Sviluppo delle aree urbanizzate e urbanizzande - PRG vigente - (scala 1:2000)	Estratto Tav P.3_ovest - Sviluppo delle aree urbanizzate e urbanizzande - PRG in variante - (scala 1:2000)

Fig. 7 – Stralcio scheda Area 13 “Relazione verifica VAS”



In ultimo, si ricorda in linea generale che:

- le **fascie di rispetto delle strade provinciali** rispondono ai dettami prescritti dagli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992), salvo quanto previsto ed autorizzabile nel caso di infrastrutture pubbliche inquadrabili nella circolare del Ministero dei LL. PP. - Direzione Generale Circolazione e Traffico del 30/12/1970 n. 5980;
- ai soli fini conoscitivi, le strade provinciali esistenti (fig. 1) devono essere indicate nelle tavole grafiche del PRGC in variante (vedi ad es. la tavola grafica P2_Sud, fronte “Cascina Gonetta”, SP 242 indicata come strada comunale) con le relative fasce di rispetto previste, lo stesso dicasi per quelle previste dal PTC2 al fine di rendere piu’ leggibili e consultabili i

documenti per l'espressione del parere di competenza;

- le modifiche alle intersezioni e più in generale le aree oggetto di interventi urbanistici singoli, prossimi alla viabilità provinciale o confinanti con la stessa, che potrebbero avere effetti funzionali sulla stessa, od anche interessati da viabilità di cantiere e/o nuovi accessi, **dovranno essere oggetto di separata e approfondita analisi** in sede di richiesta autorizzativa agli Uffici competenti, ai fini della verifica del rispetto puntuale ai sensi del Codice della Strada, in attuazione degli strumenti urbanistici delle singole aree.

Quanto sopra evidenziato è stato valutato esclusivamente per quanto di competenza, a tal fine sono fatti salvi pareri o valutazioni diverse espressi dai servizi o enti territorialmente competenti.

Per informazioni di carattere tecnico ed amministrativo si prega di fare riferimento all'Arch. Roberto Falvo, funzionario di questa Direzione: tel. 011/8616124 – roberto.falvo@cittametropolitana.torino.it

Distinti saluti.

MT/fr

Il Dirigente
ing. Matteo TIZZANI
firmato digitalmente